

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI

Regione Sicilia: istituito l'elenco dei collaboratori dell'Assessorato ai Beni Culturali

Con Decreto del Dirigente Generale n° 7822 del 30-10-2009 l'Assessorato ai BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia ha pubblicato l'elenco dei professionisti a cui affidare incarichi, che non hanno natura di lavori pubblici, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, relativamente ai servizi tecnici per: 1. ricerca, studi e consulenze; 2. indagini e rilevazioni; 3. servizi accessori. Nel formulare l'elenco, l'Amministrazione ha in larga misura accolto le "istanze pervenute da parte di dipartimenti universitari, associazioni ed altri aventi interesse [...] allo scopo di eliminare possibili profili di illegittimità, o, almeno, di incongruità e/o inopportunità" presenti nel precedente Decreto n° 5085 del 28-01-2008 contenente l'avviso pubblico relativo all'istituzione dell'elenco stesso. Il dissenso da parte di operatori dei BB.CC. esterni alla pubblica amministrazione era stato espresso subito dopo la pubblicazione del D.D.G. 5085 tramite articoli sulla

stampa e sul web, in occasione di incontri e dibattiti in sedi universitarie e di riunioni promosse dalle Associazioni di categoria (C.I.A. e A.N.A.) ed infine con la presentazione di ricorsi al T.A.R. Sicilia. La modifica dell'impostazione del decreto ha portato al riconoscimento delle equipollenze tra titoli di studio universitari e alla aggiornabilità dell'elenco con cadenza annuale e rappresenta motivo di soddisfazione per tutti coloro che si sono impegnati nel dibattito, confermando sostanzialmente che è possibile il dialogo tra le Istituzioni e gruppi propositivi di soggetti. In questa ottica di dialogo propositivo, nel presente articolo si formulano alcune considerazioni tese a migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione dei BB.CC. e collaboratori, in relazione alle reali condizioni lavorative del settore. Le tipologie di incarichi previste dell'elenco sono piuttosto varie e consistono in parte in collaborazioni e consulenze per attività progettuali e di valorizzazione per cui

non è potenzialmente necessario un impegno giornaliero per un numero di ore fisso in un luogo di lavoro prestabilito, per cui sarebbe possibile, per il professionista incaricato, svolgere l'incarico parallelamente ad altra attività lavorativa. Diversissimo è invece il caso di Archeologi e personale tecnico-scientifico chiamati a fornire assistenza e/o supervisione scientifica in cantiere di scavo archeologico. L'Archeologo è di fatto tenuto a presenziare quotidianamente sul cantiere e a risiedere anche per diversi mesi fuori sede per coordinare l'attività di personale non qualificato dietro costante contatto con la Direzione dei Lavori. Queste circostanze rendono evidentemente impossibile affiancare l'incarico archeologico ad altre attività lavorative: per molti Archeologi lo scavo rappresenta infatti attività professionale pressoché esclusiva. Si tenga anche conto che in Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, la committenza privata in campo archeologico è piuttosto

rara, rendendo di fatto le attività di ricerca archeologica finanziate dalla pubblica amministrazione l'unica fonte di possibile reddito per l'Archeologo. Alla luce di questi dati oggettivi, sarebbe opportuno che l'Assessorato regionale emanasse, ad uso di tutte le 10 Soprintendenze, delle linee-guida per regolamentare i rapporti coi singoli professionisti, ponendo un limite all'estrema disomogeneità di tipologie contrattuali e di trattamento economico che si è verificata finora. Dovendo considerare l'Archeologo come un professionista - lavoratore che deve vivere del proprio mestiere e non come un appassionato che partecipa agli scavi in maniera collaterale ad altre attività, il fine sarebbe quello di garantire al professionista, già prima dell'inizio dei lavori, un quadro chiaro sulle prospettive dell'incarico che si sta per assumere. In caso di integrazione dell'Archeologo nell'organico della ditta edile vincitrice di appalto, sarebbe appropriata una assunzione secondo il

CCNL dell'edilizia come dipendente con ruolo impiegatizio con mansioni su cantiere. Tale inquadramento è a nostro avviso perfettamente aderente alle oggettive condizioni di lavoro ricordate sopra e garantirebbe copertura dal punto di vista antinfortunistico, previdenziale ed assistenziale a parziale sostegno dell'estrema - ma tipica - temporaneità e precarietà dell'attività lavorativa dell'Archeologo. Nel caso di stipula diretta di contratto tra amministrazione e singolo professionista, sarebbero da evitare i compensi forfettari, anch'essi ad oggi frequentemente adottati ma che portano ad un inevitabile svalutazione del guadagno in caso di prolungamento dei lavori a causa di imprevisti (ad esempio condizioni climatiche avverse), ricorrendo piuttosto ad un tariffario giornaliero o mensile che tenga conto anche degli oneri fiscali e contributivi che il regime di libero professionista con partita IVA comporta.

Donata Zirone